

STATUTO

ALLEGATO 1
n.ri 26817/641

"FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITA'"

COSTITUZIONE E NATURA

Art. 1) È costituita, nel rispetto delle vigenti normative una Federazione senza scopo di lucro, con fini di solidarietà, denominata:

"FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITA'"

Con sede legale a Palermo in Via Carlo D'Aprile n. 35. La sede della Federazione potrà essere, con delibera del Consiglio Direttivo, trasferita in qualsiasi altro luogo, senza dover ricorrere alla modifica dello statuto associativo.

AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE

Art. 2) Ai fini della tutela dell'utenza, delle realtà in cui si realizzano interventi, e delle stesse associazioni, professionisti ed operatori del settore, la Federazione verifica ed attesta il livello di qualità degli interventi e dei progetti delle associazioni che vogliono farne parte.

Sono ammesse ad iscriversi alla Federazione tutti gli Enti (Associazioni, Cooperative ed Organismi) che, in seguito a domanda scritta e a presentazione di idonea documentazione delle attività realizzate nel campo dell'inclusione sociale, dopo attento esame della preposta commissione di verifica nominata dal Consiglio Direttivo della federazione, verranno ritenute da quest'ultimo idonei nei termini più sotto specificati all'art.7 "Requisiti di Ammissione".

CARATTERISTICHE

M. Nanni
1.1.2014

Fazio

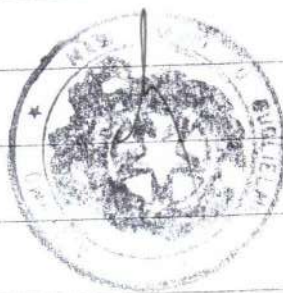
W. Nanni



Art. 3)

a) La Federazione "FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITÀ" è una federazione democratica, apolitica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale.

b) "FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITÀ" non ha scopi di lucro. Qualsiasi attività economica o di raccolta fondi potrà essere istituita al solo scopo della gestione del bilancio della Federazione finalizzato al conseguimento degli scopi statutari. E' fatto pertanto divieto, nell'amministrazione della stessa, di distribuire, in qualsiasi forma e anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.



FINALITÀ

Art. 4) La Federazione si propone di perseguire i seguenti scopi, raccogliere ed unificare intorno ad essa tutti gli Enti che si occupano di Promozione Sociale, coordinandole tra loro, per dar vita ad uno spirito unitario.

La Federazione "FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITÀ" si propone di promuovere, sostenere ed attuare interventi volti a contrastare il disagio sociale ed assistere le persone svantaggiate, con particolare riferimento, Immigra-

ti, Tossicodipendenti, vittime di violenze, minori, anziani e disabili, e delle loro famiglie, promuovendo il benessere, la crescita e l'inclusione della persona.

Sarà altresì scopo della Federazione la realizzazione di iniziative socio-culturali ed educative finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione locale alle problematiche sociali, l'istituzione di servizi volti a migliorare la qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie attraverso l'assistenza sanitaria e sociale, la solidarietà familiare, la tutela dei diritti civili.

Nello specifico la Federazione persegue le seguenti finalità:

- Realizzare servizi integrati di prevenzione, educativi e ricreativi rivolti a minori, soggetti svantaggiati e con disabilità
- Promuovere azioni volte alla difesa ed al rispetto dei diritti umani
- Promuovere azioni positive nell'ambito della promozione sociale e culturale, nel territorio dove svolge la sua opera;
- Pianificare e realizzare progetti regionali, nazionali ed europei di carattere previdenziale ed assistenziale.
- Cura dei rapporti con altre Organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, potendo affiliarsi o federarsi con altre realtà aventi finalità e scopi in accordo con quelli della Federazione stessa.

- Promuovere ogni azione utile e necessaria all'inclusione sociale di tutti i cittadini minori, anziani e disabili, incapaci a provvedere da sé, interamente o parzialmente, alle proprie necessità nella vita quotidiana e sociale a causa di un deficit congenito o acquisito, di carattere fisico, psichico o sensoriale, e da una conseguente disabilità con conseguenze individuali, familiari e sociali;
- Svolgere attività volte all'inclusione sociale, attraverso l'organizzazione di viaggi e momenti ricreativi periodici, coadiuvate da operatori ed assistenti qualificati professionalmente;
- Prestare assistenza medica, paramedica e psicologica avvalendosi di professionisti all'uopo abilitati e nel rispetto della normativa sulle professioni tutelate con particolare riferimento a soggetti minori, disabili e anziani;
- Creare una rete di contatti e collaborazioni a livello provinciale, regionale, nazionale, europeo e mondiale;
- Costituire network locali ed internazionali;
- Promuovere servizi di accoglienza, sostegno psicologico e psicoterapeutico;
- Coordinare e dare visibilità alle azioni che le Associazioni che riunisce esercitano sul territorio per favorire l'integrazione e la convivenza sociale delle persone svantaggiate;
- Evidenziare a livello Istituzionale e nell'ambito delle

realità organizzate della disabilità del territorio nazionale e locale, le istanze e le necessità delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

- Promuovere e partecipare ad iniziative volte al contrasto alla Mafia e alle organizzazioni criminali, contribuendo alla diffusione di una "cultura della legalità";

- Ricercare e sperimentare nuove metodologie didattiche, inclusive e di animazione;

- Promuovere momenti di confronto, scambio e arricchimento reciproco fra tutti i soci e le realtà aderenti, nonché con tutte le altre realtà di intervento nel disagio sociale e personale, nel rispetto delle reciproche identità e differenze di filosofia, approccio, modelli di riferimento e metodologia.

- Promuovere lo scambio di documentazione ed esperienze nonché lo sviluppo e la condivisione di buone prassi, al fine di migliorare la preparazione culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando riunioni, convegni, corsi, stage a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazione.

- Creare opportunità di formazione e riqualificazione professionale di base e specialistica di personale di assistenza, personale medico e paramedico, operatori sociali ed educatori;

- Realizzare collaborazioni con le Università ed avviare

centri di ricerca attivi in ambito sociale.

- Svolgere corsi E.C.M. di personale di assistenza, personale medico e paramedico, operatori sociali ed educatori.

- Entrare nella rete banco alimentare ed essere autorizzati alla distribuzione di alimenti per soggetti indigenti.

- Gestire e promuovere R.S.A, Comunità Terapeutiche Assistite, Centri Diurni, Centri Aggregativi per disabili psichici, fisici, minori, immigrati, anziani e tossicodipendenti.

- Creare, promuovere e gestire Centri specifici per disabili, finalizzati alla creazione di una rete che faciliti la messa in atto di progetti di inserimento lavorativo pensati per disabili, l'accompagnamento alla loro eventuale assunzione o il sostegno nella fase di start-up d'impresa.

- La creazione di Fattorie Didattiche, Fattorie Sociali, Agriturismi Solidali, gestiti in collaborazione con soggetti con disabilità e loro familiari.

- Svolgere attività sociali secondo la legislatura regionale, nazionale e secondo i criteri previsti dall'Unione Europea.

E' fatto divieto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La Federazione potrà tuttavia svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative o complementari delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge. Per lo svolgimento delle suddette attività, la Federazione si avvale preva-

lentamente dell'attività prestata in forma volontaria, libe-	na e gratuita dei propri associati. La Federazione, quando ritenuto opportuno, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate e può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente sia di professionisti non appartenenti alla Federazione sia di propri affiliati.
SOCI	
Art. 5) a) Previa presentazione di domanda scritta indiriz-	zata al Consiglio Direttivo e successiva valutazione ed approvazione da parte della preposta Commissione di Verifica nominata dal Consiglio Direttivo della Federazione, possono federarsi tutte le associazioni, cooperative, fondazioni, federazioni, gruppi costituiti, organizzazioni e organismi di volontariato che:
1. operino a vario titolo a livello locale, e/o regionale nel settore sociale;	2. abbiano i requisiti di ammissione, come più sotto specificati al comma e) dell'art. 6 e all'articolo 7;
3. condividano il presente statuto e siano disponibili a perseguire unitariamente le finalità e gli scopi.	4. si impegnino ad osservare i regolamenti ed i codici deontologici emanati dal consiglio direttivo.
b) L'affiliazione alla Federazione è possibile per ogni organizzazione che ne abbia i requisiti senza alcuna discriminazione	
7	

nazione relativa alla razza, origine etnica, nazionalità, religione, convinzioni personali, appartenenza politica, condizione sociale, età, orientamento sessuale, condizione psicofisica, che accettino incondizionatamente il presente statuto.

c) Le associazioni e gli organismi che accettano di confederarsi alla Federazione dovranno attenersi, ognuno relativamente alle proprie pertinenze, agli standard di formazione di base e permanente stabiliti dal regolamento della Federazione stessa ed agire in conformità con i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo riguardanti la vita associativa.

d) Tutti i soci in regola con l'affiliazione hanno diritto pieno di voto ed uguali diritti e doveri nella partecipazione alla vita associativa della federazione. L'affiliazione alla Federazione dà inoltre diritto a partecipare alle attività ed iniziative organizzate dalla Federazione stessa.

e) I soci si distinguono in cinque differenti categorie:

- 1) socio fondatore;
- 2) organizzazione affiliata;
- 3) socio ordinario;
- 4) socio onorario.

Sono SOCI FONDATORI i singoli le associazioni, cooperative, enti ed organizzazioni di qualsiasi natura, operanti efficacemente nel settore sociale, che hanno costituito la presente Federazione e che siano in regola con il pagamento delle

quote associative.

Sono SOCI ORDINARI le associazioni, cooperative, enti ed organizzazioni di qualsiasi natura che, occupandosi a vario titolo di interventi in abito sociale, si riconoscano negli scopi e finalità della Federazione e si impegnino ad accettarne unitariamente lo Statuto ed i regolamenti interni.

Sono SOCI ONORARI i singoli o le organizzazioni che in seguito a valutazione da parte del consiglio direttivo di particolare benemerita nella realizzazione di interventi nel settore sociale ed in considerazione di una comunità di intenti ed una potenzialità di proficua collaborazione, vengano invitati dalla Federazione ad affiliarsi e ne confermino per iscritto l'accettazione.

Tutti i soci appartenenti alle diverse categorie hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti della Federazione e della vita associativa.

f) Il Consiglio Direttivo, dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie ed aver deliberato l'ammissione del richiedente, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel registro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La carica di socio viene acquisita a tempo indeterminato. E' esclusa espressamente ogni limitazione della qualità di socio in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

g) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Perdita per recesso:

La domanda di recesso da parte di un socio può essere presentata in forma scritta in qualsiasi momento dell'anno alla Federazione la quale ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della stessa per ratificarla attraverso delibera del consiglio direttivo e conseguente cancellazione dal registro dei soci.

Il mancato versamento della quota associativa entro i 30 giorni successivi alla scadenza della stessa è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto, quindi, atto di dimissioni. E' considerata altresì manifestazione di volontà di recesso il mancato versamento delle contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire. Il consiglio direttivo, constatato lo stato di irregolarità nel versamento delle quote associative o delle contribuzioni integrative, e decorsi i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, con delibera scritta, ratifica la recessione dell'affiliato e ne effettua conseguente cancellazione dal registro dei soci.

Perdita per esclusione:

Su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci l'Assemblea dei Soci può deliberare, con votazione per maggioranza, l'espulsione di Soci nei casi di:

1) condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza alla Federazione;

2) comportamento contrastante con gli scopi della Federazione ed i contenuti del presente statuto;

3) gravi violazioni degli obblighi statutari e dei regolamenti e codici deontologici emanati dalla Federazione.

Prima di procedere all'esclusione verranno comunicati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. In mancanza di risposta scritta, dopo 30 giorni, verrà applicata la norma del "silenzio assenso".

Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell'espulsione stessa, il Socio può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio direttivo il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, può decidere di presentare all'Assemblea Ordinaria la proposta di riammissione.

Il socio receduto o escluso o deceduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il rapporto tra associazione e associato deve essere effettivo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ogni socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 6)

a) I requisiti di ammissione, per le diverse categorie di Soci, verranno identificati, redatti ed aggiornati da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo. Detta commissione, dopo attento studio, redigerà un documento che dovrà essere discusso, eventualmente revisionato ed infine approvato dall'assemblea generale dei soci. Detto documento denominato "Norme di ammissione alla FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITA'" avrà validità di cinque anni al termine dei quali dovrà essere revisionato ed eventualmente aggiornato da nuova commissione appositamente nominata dal consiglio direttivo e nuovamente approvato dall'assemblea generale dei soci.

b) L'affiliazione alla federazione viene deliberata dal consiglio direttivo in conformità con le "Norme di ammissione alla FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITA'".

c) Il consiglio direttivo nominerà annualmente una apposita "Commissione di Verifica" dei requisiti di ammissione alla Federazione Sociale. Detta commissione avrà la responsabilità di verificare, nei tempi stabiliti dal Regolamento generale della Federazione, se i richiedenti l'affiliazione siano effettivamente in possesso dei requisiti stabiliti nel documento "Norme di ammissione alla FEDERAZIONE SOCIALE ITALIANA PER LE DISABILITA'", a quale categoria di Soci appar-

tengano e se abbiano i requisiti per essere iscritti al Registro Nazionale Operatori di Teatro Sociale, presentando infine relazione scritta al Consiglio Direttivo che, valutata la relazione, potrà, a sua esclusiva discrezione, deliberare l'ammissione ratificando l'effettiva affiliazione alla Federazione con l'iscrizione del richiedente al registro dei soci nella categoria di appartenenza.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 7) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della Federazione;

c) a versare nei termini stabiliti le quote associative nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire.

Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione di terzi, di utenti, del Consiglio Direttivo o di altro socio, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Direttivo che, ascoltata la replica dell'associato, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura o la sospensione temporanea, e, nei casi più gravi, la proposta di espulsione.

da presentare all'Assemblea.

I soci hanno diritto:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8) Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- le commissioni di lavoro.
- Presidente Onorario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

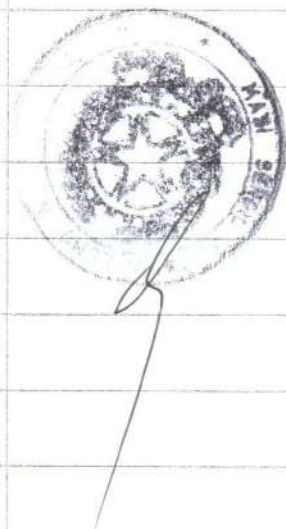
Art.9) Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie.

- a) Le Assemblee straordinarie sono quelle indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre. Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto della Federazione o allo scioglimento della stessa.

b) Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell'assemblea dei Soci. Ogni anno, comunque, entro e non oltre tre mesi dopo la fine dell'anno sociale precedente, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all'esame e alla delibera dei Soci:

- 1) il rendiconto e bilancio (nelle sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) a consuntivo dell'anno precedente;
- 2) il bilancio preventivo dell'anno corrente;
- 3) la Relazione Annuale del Presidente sulla attività associativa sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- 4) l'eventuale rinnovo delle cariche associative quando in corrispondenza dello scadere delle stesse.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente, oppure, su richiesta firmata da almeno la metà del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro un mese dalla ricezione della richiesta, chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente, comunicando data e luogo dell'assemblea al Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Le Assemblee sono convocate per comunicazione scritta da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci o per e-mail certificata o me-



M. P. Pignatelli

Forino

Amaghi



diante pubblicazione su eventuale rivista/bollettino ufficiale (cartacei o informatici) della Federazione, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima non raggiungesse le presenze previste per essere operativa.

Il Consiglio direttivo, a maggioranza, può convocare un'assemblea straordinaria urgente entro 48 ore per deliberare attività di carattere urgente e/o grave relativi alle attività della Federazione. Tale assemblea straordinaria urgente esclude atti relativi ad ammissione/esclusione dei soci, modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, decisioni già ratificate dall'assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul Libro delle Assemblee.

- Nel verbale dell'assemblea devono risultare annotati:
- a) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell'assemblea;
 - b) il riassunto degli argomenti discussi,
 - c) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei

voti espressi;

d) le dichiarazioni, succintamente, di cui venga espressa-
mente richiesta l'annotazione con indicazione del nome del
richiedente;

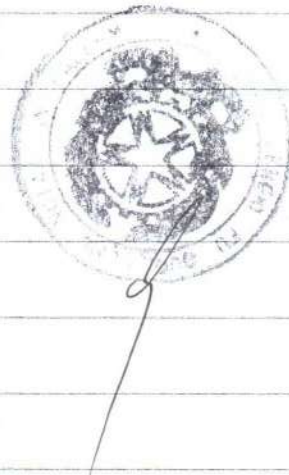
e) quant'altro il Segretario, col consenso del Presidente,
ritenga opportuno annotare.

Le delibere sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea
straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate
qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei
Soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati aventi diritto in prima convocazione.

In seconda convocazione le deliberazioni si intendono vali-
damente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favo-
revoli della maggioranza dei Soci intervenuti qualunque sia
il numero degli intervenuti all'assemblea.

Le delibere di modifica allo Statuto e della messa in liqui-
dazione della Federazione, sia in prima che in seconda con-
vocazione, devono essere approvate dalla maggioranza dei due
terzi dei presenti, le altre delibere sono prese a maggio-
ranza semplice.

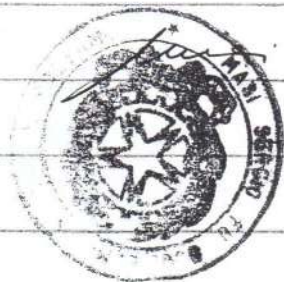
Ogni Socio intervenuto ha diritto ad un voto. Poiché la Fe-
derazione ha carattere regionale, nel rispetto del principio
di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni So-
cio può esprimere il proprio voto anche mediante delega
scritta da conferire ad altro Socio per un massimo di tre



M. Mucca
A. Bignardi

Forlino

W. M. M. M.



deleghe per ognuno. Ogni altra normativa relativa alla regolamentazione delle deleghe sarà definita nell'ambito del Regolamento generale della Federazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente o deliberata dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed assolve alle seguenti funzioni:

- a) decide le linee generali della politica associativa;
- b) discute, revisiona ed approva il Regolamento generale della Federazione;
- c) discute, revisiona ed approva le Norme di ammissione alla Federazione.
- d) allo scadere delle cariche associative elegge il Presidente della Federazione ed il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei membri tra 3 e 7.
- e) discute ed approva le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) assume ogni altra deliberazione in materia di interesse professionale;
- g) delibera l'esclusione e la riammissione dei Soci;
- h) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario della Federazione;

i) delibera il versamento di contribuzioni integrative o dà mandato al Consiglio Direttivo per la definizione delle stesse;

l) delibera lo scioglimento dell'Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che, comunque dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con le finalità analoghe, a fini di pubblica utilità.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10) Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è l'organo esecutivo della Federazione cui competono i seguenti compiti:

a) delibera l'ammissione dei soci alla Federazione, nella relativa categoria di appartenenza, curando la tenuta del Registro dei Soci e provvedendo al suo aggiornamento;

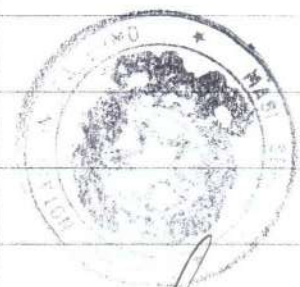
b) determina l'ammontare della quota associativa e degli eventuali contributi integrativi e tiene un registro circa il versamento da parte dei soci di dette quote e su eventuali stati di morosità;

c) delibera la convocazione dell'Assemblea;

d) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

e) vigila sull'osservanza del Codice Deontologico e di tutti gli altri regolamenti e norme deliberate dagli organi della Federazione;

f) predispone il programma operativo e approva il rendiconto dell'Associazione, consuntivo e preventivo, redatto dal Te-



Primo
Il Segretario

Forzino

Angelo



soriere, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;

g) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione in conformità dei fini statutari;

h) formula, modifica ed approva, avvalendosi di apposite commissioni da lui designate, il Regolamento generale della Federazione e le Norme di ammissione alla Federazione sottoponendoli alla ratifica dell'assemblea;

i) interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati ed i terzi.

g) in generale provvede a tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Membri compreso tra 3 e 7, eletti fra i soci medesimi dall'assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci,

che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio al massimo entro 60 giorni. Durante questo periodo, il Consiglio Direttivo può svolgere solo attività di amministrazione ordinaria e non può intraprendere alcuna altra azione per conto della Federazione.

Il consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente della Federazione, il Segretario e il Tesoriere.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'amministrazione ordinaria della Federazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.

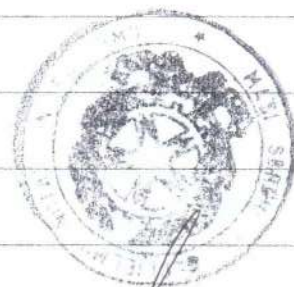
Il Tesoriere:

a) è responsabile della tenuta della contabilità della Federazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla legge;

b) ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;

c) redige il rendiconto, a consuntivo e a preventivo, predisponendo per il Consiglio il bilancio economico e finanziario, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;

d) può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri e nominare Procuratori speciali per singoli atti rient-



tranti nelle proprie funzioni.

Prerogative

Fotografie



Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire commissioni di lavoro che lo aiutino nello svolgimento dei propri compiti istituzionali quali, per esempio, la Commissione di studio per la definizione delle Norme di Ammissione e la Commissione di Verifica dei requisiti di ammissione alla Federazione.

Tali commissioni hanno puro ruolo e valore consultivo e lavorano sotto stretta supervisione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, presa visione delle relazioni di dette commissioni delibera in piena libertà nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, tramite raccomandata o con e-mail certificata, effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del ver-

bale sul Libro verbali del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 12) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le delibere, si impegna a realizzare una clima di armonia tra i soci. In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell'associazione va al Vice-Presidente. Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più Membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.



SCADENZA DEGLI ESERCIZI SOCIALI

Art. 13) Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

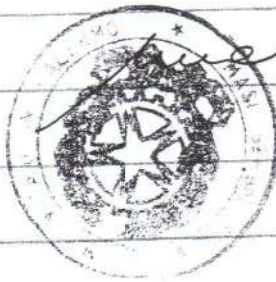
BILANCIO

Art. 14) Il Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria. Il rendiconto sarà

*Prima
il Regole*

Fotino

Amministratore



costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico nel rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

PATRIMONIO

Art. 15) Il Patrimonio della Federazione è costituito da:

- contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- beni acquistati dalla federazione.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la

vita della Federazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario della Federazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art 16)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Regolamento generale della Federazione, al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Art. 17)

In caso di scioglimento il Patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E tutto ciò in conformità al Decreto L.vo 4/12/97 n.460.

M. M. M. M. M.
R. R. R. R. R.

M. M. M. M. M.
M. M. M. M. M.

C. C. C. C. C.

